

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 78. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

0. 6. 600. 111. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2005 con le seguenti: Limitatamente agli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

0. 6. 600. 98. Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

0. 6. 600. 100. Liotta, Giudice, Volontè, Cannella.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 85. Morgando, Boccia, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 86. Stradiotto, Boccia, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 87. Ruggieri, Boccia, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: – 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: – 115.000.

0. 6. 600. 88. Stradiotto, Boccia, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dai commi 2 e 3 fino alla fine del periodo con le seguenti: dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

0. 6. 600. 114. Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ». .

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

O. 6. 600. 8. Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dei proventi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;
2006: — 25.000;
2007: — 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Go-

verno a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;
2006: — 115.000;
2007: — 115.000.

0. 6. 600. 31. Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.

0. 6. 600. 80. Verro, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: e da convenzioni urbanistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000;
2006: — 25.000;
2007: — 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;
2006: — 115.000;
2007: — 115.000.

0. 6. 600. 32. Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli; Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 33. Stradiotto, Mariotti, Duilio, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Delbono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali,

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finan-

ziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2005:-116.000;
2006:-116.000;
2007:-116.000.

0. 6. 600. 55. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Olivieri, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché dei maggiori proventi propri straordinari di qualsiasi natura, quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le nuove con la seguente: tali;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;
2006: — 25.000;
2007: — 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma

2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;
2006: — 116.000;
2007: — 116.000.

0. 6. 600. 54. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 90. Lusetti, Boccia, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate derivanti da convenzioni urbanistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 91. Stradiotto, Boccia, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori

entrate derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni*

2005: — 115.000.

0. 6. 600. 89. Stradiotto, Boccia, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggieri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle Regioni e.

0. 6. 600. 92. Stradiotto, Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

(Approvato)

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle Regioni aggiungere le seguenti: e da cofinanziamenti da fondi europei.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti

in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 9. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 10. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 102. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata la spesa *fino a:* per l'anno 2007 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di euro 203.500.000 per l'anno 2005, di euro 178.500.000 per l'anno 2006, di euro 172.500.000 per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 170.000;

2006: — 2.000;

2007: — 2.000.

0. 6. 600. 600. La Commissione.

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto *con le seguenti:* Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, sono individuati.

0. 6. 600. 108. Lusetti, Boccia.

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole da: individua con proprio decreto fino alla fine del comma con le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'ambiente e dei beni culturali, con proprio decreto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7, e provvede all'erogazione delle risorse stanziata sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-bis. Al fine di consentire una effettiva pubblicità sulle opere finanziate nonché la trasparenza dei finanziamenti medesimi entro il mese di settembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 7, contenente altresì l'elenco di tutte le opere finanziate con tali contributi.

0. 6. 600. 109. Lusetti, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 8, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 6. 600. 103. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 11. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 70. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 12. Russo Spina, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 10, penultimo periodo, sostituire le parole: intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4 con le seguenti: mediante un piano di rientro, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze o alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, che

preveda una razionalizzazione e una riduzione delle spese, tenendo conto delle esigenze prioritarie dell'ente e della qualità delle spese.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 116.000;
2006: — 116.000;
2007: — 116.000

0. 6. 600. 56. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 12, 13 e 14.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 13. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento *con le seguenti:* alla spesa media pro capite

degli enti locali della classe demografica di appartenenza che abbiano rispettato gli obiettivi del patto.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

0. 6. 600. 57. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: salvo le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

0. 6. 600. 99. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.